

## CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**Affidamento della fornitura di licenze d'uso Microsoft per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi - CIG 9559565299**

### Sommario

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	1
2. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	2
3. VALORE ECONOMICO.....	2
4. SUBAPPALT O.....	2
5. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	2
6. GARANZIA DEFINITIVA.....	2
7. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	3
8. MODALITA' DI PAGAMENTO.....	3
9. INADEMPIMENTO E PENALI.....	3
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	4
12. CONDIZIONE EX ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. 165/2001 (PANTOUFLAGE).....	4
13. CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPCT, WHISTLEBLOWING.....	5
14. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA.....	5
15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	5

### 1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. L'Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro (AFOL Metropolitana), sede legale via Soderini 24, 20146 Milano, P.IVA 08928300964, (di seguito la Committente) ha disposto l'affidamento avente ad oggetto la fornitura di licenze d'uso Microsoft di seguito dettagliate per la durata di 36 mesi (trentasei) con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi:

qtà	nome	descrizione
1000	DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL	Client Windows e office
1000	M365AppsForEnterpriseEDU SubsVL MVL Per User Student Use Benefit	office 365 (exchange online)
1000	AzureActvDrctryPremP1A ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (3R3-00001)	Azure AD P1
13	Windows Server Datacenter CORE (16 CORE Pack) 9EA-00271	Windows server datacenter
6	Windows Server Datacenter CORE (2 CORE Pack) 9EA-00039	Windows server datacenter
6	Windows Server Standard CORE (2 CORE Pack) 9EM-00562	Windows Server Standard
10	SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic	sql server applicativi
100	WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL	CAL desktop remoto
5	Visual Studio Subscription - Enterprise Monthly	visual studio uffici

#### SEDE LEGALE

Via Soderini 24 – 20146 Milano  
 Tel 02 77404141 – [protocollo@afolmet.it](mailto:protocollo@afolmet.it)  
 P.IVA 08928300964

## **2. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. La fornitura dovrà essere eseguita associando le licenze sul portale Microsoft Volume Licensing Service Center all'id di AFOL Metropolitana entro e non oltre il 15.03.2023. Le licenze di Office 365 saranno attivate dal personale di AFOL Metropolitana tramite il relativo portale.

## **3. VALORE ECONOMICO**

1. L'importo a base di gara è stabilito in € 306.000,00 (Trecentoseimila/00 euro) IVA esclusa, comprensivo di ogni onere sulla base delle norme in vigore.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'importo, comprensivo di opzioni e rinnovi è stabilito in € 408.000,00 (Quattrocentotomila/00 euro) IVA esclusa.

Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

## **4. SUBAPPALTO**

1. Non ammesso dalla Committente per la presente procedura di affidamento.

## **5. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

1. L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono stabilite dal mercato.

## **6. GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'Aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, è tenuta a costituire una garanzia denominata definitiva, ai sensi dell'art.103 comma, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento della garanzia è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

3. La garanzia è resa a prima richiesta e senza eccezioni e deve essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., secondo comma.

4. In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

5. La garanzia ha ad oggetto l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, fermo restando il diritto al maggior danno.

6. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/16 alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

7. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo

svincolo avviene automaticamente, alla consegna del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione all'istituto garante da parte dell'appaltatore.

8. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, previste per la garanzia provvisoria.

9. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

10. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica l'art. 103, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

## **7. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento della fornitura, impegnandosi a tenere indenne la committente e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto della committente che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero della loro mancata esecuzione.

2. L'appaltatore risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia della committente che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente la committente stessa da qualsiasi pretesa al riguardo.

3. L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la committente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi alla committente stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili comunque alla sua responsabilità.

## **8. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il pagamento sarà disposto all'avvio di ogni annualità, su presentazione di fattura da emettere a fornitura, installazione e verifiche di funzionamento ultimate, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di emissione della fattura differita a fine mese ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016.

2. Le parti concordano che il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente *pro-tempore*, senza alcuna maggiorazione. Le parti concordano inoltre di ritenere a pieno titolo sospeso il termine di cui sopra qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura la Committente provveda a formalizzare all'Appaltatore in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

3. Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data di ricevimento della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia dell'Entrate.

4. La fattura deve essere intestata a: AFOL METROPOLITANA – via Soderini 24 – 20146 Milano – P.IVA 08928300964.

5. Ai fini della fatturazione elettronica il codice univoco è il seguente: A4707H7.

6. Le fatture dovranno essere predisposte in base al meccanismo dello *Split Payment* come da D.L. 148 del 16/10/2017, convertito con legge n. 172 del 04/11/2017 (G.U. n. 284 del 05/12/2017). Deve quindi essere aggiunta in calce alle fatture stesse la dicitura "IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter D.P.R. 663/1972". L'importo dell'IVA deve essere esposto in fattura ma è onere della Committente versarlo direttamente all'Erario.

7. Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

8. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta di garanzia dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità previo rilascio del D.U.R.C. regolare.

9. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

10. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Committente, fatti salvi ulteriori adempimenti e verifiche di legge, procede ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) del Fornitore, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori. Nel caso in cui il Fornitore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, la Committente trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tal caso, il Fornitore nulla avrà a pretendere, neanche a titolo di interessi, in termini di mancata corresponsione di tali importi e/o per ritardato pagamento, verso la Committente

11. Qualora l'Appaltatore non adempia, la Committente può procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

12. I pagamenti stessi sono disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Appaltatore.

13. L'Appaltatore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore esonera la Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

#### **Tracciabilità dei pagamenti**

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

#### **9. INADEMPIMENTO E PENALI**

1. Il termine del 15.03.2023 ha natura essenziale; conseguentemente, in caso di mancato rispetto per qualsiasi ragione di tale termine di consegna, anche in presenza di consegna solo parziale, l'impresa appaltatrice risulterà gravemente inadempiente, con conseguente applicazione delle seguenti misure:

2. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, non imputabile ad AFOL ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, applicazione della penale fissa del 10% del valore contrattuale per un ritardo compreso tra 1 e 4 giorni lavorativi, e dunque purché la consegna intervenga integralmente entro il 19.03.2023.

3. qualora la consegna non risulti completata entro il 19.03.2023, risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore per grave inadempimento, senza necessità di contestazioni o diffide di sorta. In tal caso è applicata una penale fissa del 20% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

4. L'importo della penale applicata verrà detratto dal pagamento della fattura emessa per crediti maturati a favore dell'appaltatore oppure escusso dalla cauzione definitiva.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, incluso quelli rivenienti da prodotti difformi, o ulteriori oneri sostenuti dalla committente a causa dei ritardi.

#### **10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Sono considerate condotte di inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile:

- 1) Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- 2) Gravi manchevolezze nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) Mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia contributiva e lavoristica;
- 4) Altre inadempienze che ostacolano la prosecuzione dell'appalto.

2. Il contratto è risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- 1) Accertamento della sussistenza in capo all'Appaltatore di uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

2) Eventi modificativi dell'assetto societario dell'Appaltatore quali: la cessione dell'azienda, la cessazione dell'attività imprenditoriale, ovvero il concordato preventivo e il fallimento dell'Appaltatore.

3. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione di AFOL Metropolitana con lettera raccomandata/PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva.

#### **11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto.

2. I crediti dell'Appaltatore nei confronti della Committente possono essere ceduti previa notifica alla Committente.

#### **12. CONDIZIONE EX ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. 165/2001 (PANTOUFLAGE)**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Committente che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Committente nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Committente.

#### **13. CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPCT, WHISTLEBLOWING**

1. La Committente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231"), nonché un proprio Codice Etico e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito "PTPCT") recante misure integrative al Modello 231 come stabilito nella L. 190/2012.

2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi del Codice Etico, del Modello 231 e del PTPCT adottati dalla Committente e pubblicati sul profilo istituzionale [www.afolmet.it](http://www.afolmet.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali", e si impegna a prestare le attività oggetto del presente capitolato nel rispetto di tali principi.

3. Nel rispetto di quanto stabilito nel Modello 231 e nel PTPCT in materia di flussi informativi verso, rispettivamente, l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare ad essi, secondo le rispettive competenze, ogni eventuale comportamento illecito e comunque ogni violazione del Modello 231 e del PTPCT.

4. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico o nel Modello 231 o nel PTPCT adottati dalla Committente ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a delle violazioni, di eventi pregiudizievoli, possono comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 c.c., fatta salva la facoltà per la Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

5. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione ed accettare, anche per i propri dipendenti e collaboratori, la Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), ai sensi della L.190/2012 adottata dalla Committente e pubblicata sul sito istituzionale [www.afolmet.it](http://www.afolmet.it). L'Appaltatore deve quindi segnalare al RPCT della Committente, con le modalità indicate nella procedura di cui sopra, tutte le condotte illecite poste in essere o anche solo tentate da dipendenti o membri degli organi sociali della Committente che riguardano situazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del contratto stipulato.

#### **14. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

1. Appaltatore e Committente si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni tutte, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

#### **15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

1. Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per ogni controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.